

CAPITOLATO TECNICO RELATIVO AL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO TEMPORANEO DI CANI RANDAGI SENZA PROPRIETARIO E DEL SERVIZIO DI RECUPERO GATTI IN DIFFICOLTA' E SENZA PROPRIETARIO, PER IL PERIODO DAL 01/12/2018 AL 30/11/2021, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DA ATTIVARSI TRAMITE PROCEDURA RdO

CODICE CIG 7599773B11

ART. 1

Ente Appaltante

Comune di Borgo San Dalmazzo

Via Roma n. 74 – c.a.p. 12011 – Borgo San Dalmazzo

PEC: protocollo.borgosandalmazzo@cert.ruparpiemonte.it

Mail: protocollo@comune.borgosandalmazzo.cn.it

Tel. 0171754170

ART. 2

Oggetto della gara

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia ed il mantenimento temporanei dei cani randagi senza proprietario catturati nel territorio comunale, comprensivo delle vaccinazioni, delle eventuali cure e dello smaltimento spoglie degli animali deceduti all'interno della struttura.

L'impresa appaltatrice dovrà altresì garantire il recupero di gatti in difficoltà, nell'orario di chiusura del gattile sanitario, su tutto il territorio comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente al gattile convenzionato con il Comune, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo;

L'aggiudicatario dovrà prendere in carico gli animali detenuti in custodia presso l'affidatario uscente il cui numero potrà variare in conseguenza alle nuove catture o agli affidamenti, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta o modifiche alle clausole contrattuali.

Alla scadenza del contratto l'aggiudicatario dovrà consentire, senza opposizione alcuna, il trasferimento presso altra struttura degli animali recuperati per conto dell'appaltatore e detenuti sino a tale data senza ulteriori oneri o costi a carico del Comune: la richiesta di trasferimento sarà formalizzata dal Comune con indicazione della nuova struttura di ricovero.

ART. 3

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi relativi al servizio:

- L. 281/1991 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- L. R. 34/1993 – Tutela e controllo degli animali di affezione;
- D.P.G.R. 4359/1993 – Regolamento di attuazione della legge;
- L. R. 18/2004 – Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata;
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, che ha modificato il Codice della Strada, disponendo l'obbligo di soccorso nei confronti degli animali incidentati.

ART. 4

Ammontare e durata dell'appalto

L'importo presunto del contratto di servizio, ipotizzando la presa in carico, per tutto il periodo, di un numero di animali pari a quelli presi in carico dall'affidatari uscente nell'ultimo quadriennio, è

pari a €. 12.000,00 (dodicimila/00) IVA inclusa, per la durata di tre anni con decorrenza dal 01 dicembre 2018 al 30 novembre 2021 e con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso non sono stati previsti in quanto non sono presenti rischi da interferenze, pertanto non necessita la redazione del DUVRI.

Il corrispettivo per il servizio oggetto dell'appalto è così articolato:

- a) l'importo giornaliero a base di gara per i servizi di cui all'art. 2, primo periodo, per il primo semestre dalla cattura:
 - per i cani ad €. 2,39 (euro due/39) dal 1° al 30° animale; ad € 2,09 (due/09) dal 31° animale in poi, oltre all' IVA;
 - per i gatti ad € 1,99 (euro uno/99), oltre all' IVA;
- b) a decorrere dal secondo semestre dalla cattura gli importi di cui al punto a) sono ridotti del 10%;
- c) a decorrere dal terzo semestre dalla cattura nessun importo viene riconosciuto dal Comune per l'animale catturato e non ancora affidato in adozione entro l'anno dalla data della cattura fatta salva la produzione di idonea documentazione che certifichi le eccezionali problematiche connesse all'animale che ne rendono difficoltoso l'affidamento. In ogni caso qualora il numero di animali con particolari problematiche, catturati e non affidati entro l'anno dovesse eccedere le 5 unità, nessun importo viene riconosciuto dal Comune per ogni ulteriore animale recuperato e non affidato a decorrere dal terzo trimestre dalla cattura;
- d) per il servizio di cattura e trasporto degli animali garantito 24 ore su 24, festivo e feriale: €. 200,00 (euro duecento/00) forfettari complessivi annui.
- e) per il servizio di assistenza veterinaria degli animali ospitati per un importo forfettario complessivo annuo di €. 100,00 (euro cento/00);
- f) per l'affidamento definitivo a terzi di ogni cane ad esclusiva iniziativa e cura dell'appaltatore verrà erogato ad esso, decorsi sei mesi dall'affidamento, un contributo forfettario pari a €. 150,00 (euro centocinquanta/00) a ristoro delle spese amministrative per la registrazione (non viene considerato affidamento, la riconsegna dell'animale al legittimo proprietario).

I corrispettivi di cui al punto a) saranno assoggettati al ribasso d'asta percentuale unico acquisito in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria.

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi validi anche per gli animali già presenti alla data di aggiudicazione della gara, per cui verrà applicato l'importo base assoggettate al ribasso d'asta.

L'Amministrazione Comunale pagherà i corrispettivi in ragione dell'effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale mantenendo invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere ulteriori corrispettivi o maggiorazioni in relazione al numero dei nuovi animali che saranno presi in carico, od in relazione alla loro quantità complessiva in custodia.

ART. 5

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

L'Amministrazione Comunale può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dall'Amministrazione

Comunale.

ART. 6

Finanziamento della spesa

Il finanziamento della spesa verrà effettuata mediante fondi propri del bilancio comunale. Per il presente servizio trova applicazione l'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7

Condizioni di ammissione alla procedura di gara

Per poter essere ammesso alla gara il concorrente dovrà soddisfare i seguenti requisiti di ordine generale:

- assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.50/2016 sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:
 - per i soggetti privati: iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di competenza attestante l'attività di ricovero e/o pensione e/o allevamento e/o custodia e mantenimento di cani;
 - per gli enti ed associazioni: iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore previsto dal D.lgs. n. 117/2017, G.U. n. 179 del 2 agosto 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ovvero al Registro Regionale per le associazioni di volontariato nella sezione "sanità".
- disponibilità di una struttura di canile rifugio con una capacità ricettiva di almeno 100 animali, ubicato nell'ambito del territorio della provincia di Cuneo, regolarmente dotata di autorizzazione sanitaria come prescritto nel D.P.R. 08 agosto 1954, n. 320 e s.m.i. la cui copia comprensiva di tutti gli allegati deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la struttura non deve aver registrato un indice di mortalità annua, riscontrata negli ultimi cinque anni, superiore al 10% della popolazione ospitata in tale periodo;
- possesso di almeno una unità mobile per il trasporto degli animali, autorizzata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L, e in regola con le norme di circolazione stradale. Il veicolo deve essere divisa all'interno in due compartimenti, uno adibito al trasporto della/e persona/e addetta/e al Servizio ed uno destinato agli animali catturati. I due compartimenti devono essere suddivisi da idonea separazione, tale da consentire comunque la visualizzazione dell'animale senza che questo possa recare intralcio alla guida;
- possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica in capo al gestore del servizio, per garantire il benessere degli animali. Soggetti sanzionati o condannati anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p. per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito non sono soggetti atti a garantire il benessere degli animali e pertanto non sono ammessi a partecipare alla gara.

ART. 8

Garanzie richieste per lo svolgimento del servizio

Alla ditta aggiudicataria sono inoltre richieste le seguenti garanzie:

- capacità di intervento su ogni richiesta del Comune con tempistica massima di 60 minuti dalla richiesta di intervento;
- il personale addetto all'accalappiamento dei cani deve essere addestrato e reperibile 24 ore su 24 assicurando la pronta reperibilità e consentendo l'accesso alla struttura come previsto all'art. 15;
- adoperarsi con il massimo impegno e con ogni possibile mezzo per incentivare e facilitare le

adozioni degli animali in custodia con il fine di realizzare il loro inserimento nel contesto familiare e prevenirne la restituzione;

- attenersi scrupolosamente alle normative vigenti in materia;
- rispettare le norme igienico sanitarie e di benessere degli animali, nonché di garantire a questi le cure e l'assistenza, attenendosi a quanto specificato agli artt. 11 e 12 del presente capitolato;
- attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente per le adozioni ed il controllo delle nascite;
- produrre per conto dell'Amministrazione la documentazione necessaria e specificata all'art. 14;
- l'impresa appaltatrice dovrà avere inoltre la proprietà di una struttura di canile rifugio, ubicato nell'ambito del territorio della Provincia di Cuneo, regolarmente autorizzata a norma di legge e con una capacità ricettiva di almeno 100 animali, conformemente alle prescrizioni normative vigenti;
- l'impresa appaltatrice dovrà garantire il recupero di gatti in difficoltà, nell'orario di chiusura del gattile sanitario, su tutto il territorio comunale e ricovero in stallo presso il canile sanitario di gatti randagi, in difficoltà o momentaneamente senza proprietario, da trasferirsi successivamente al gattile convenzionato con il Comune, a seguito di richiesta da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo;
- l'impresa appaltatrice dovrà garantire il recupero ed eventuale stoccaggio, trasporto e incenerimento delle spoglie animali, limitatamente a cani e gatti o piccoli animali selvatici o volatili, trovati sulle strade nel territorio comunale, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale, nonché raccolta degli animali feriti e conseguente loro ricovero, come indicato all'art. 1.
- l'impresa appaltatrice dovrà altresì dichiarare:
 - di aver maturato esperienza consecutiva negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del presente avviso senza contenziosi, negli ambiti di cui al servizio in oggetto;
 - di aver preso visione e di accettare tutte le clausole, prescrizioni ed obbligazioni senza riserva alcuna, contenute nel capitolato tecnico, nel rispetto del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Borgo San Dalmazzo;
 - di essere in possesso delle strutture e del personale aventi i requisiti prescritti dal capitolato tecnico;
 - di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento impegnandosi a fornire all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, la relativa documentazione probante;
 - che nei confronti dell'impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati;
 - la non sussistenza a carico dell'impresa concorrente e dei suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 (disposizioni antimafia);
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 383/2001, che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ovvero in caso positivo che il periodo di emersione è concluso.

Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti

richiesti e che non dichiareranno espressamente di fornire tutte le garanzie di cui al presente articolo. I requisiti e le garanzie dovranno comunque essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare i mezzi e le attrezzature necessarie di sua proprietà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, assicurando che le stesse siano conformi alle norme di sicurezza sul lavoro e rispettino le prescrizioni inerenti.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio e per l'esecuzione del servizio in osservanza alle norme contrattuali e di capitolato. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Gli interventi di cattura dei cani randagi devono essere richiesti esclusivamente da uno dei seguenti soggetti: Comando Polizia Locale della Città di Borgo San Dalmazzo o altro soggetto da questi formalmente incaricato, Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 9

Conferimento dell'appalto e modalità di aggiudicazione

Il conferimento dell'appalto sarà effettuato in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.

Procedura di gara

Le operazioni di gara avranno inizio con la seduta pubblica per l'ammissione delle ditte partecipanti.

La documentazione da presentare dovrà essere racchiusa in tre buste:

- A) – Documentazione amministrativa;
- B) – Progetto relativo alla proposta del servizio;
- C) – Offerta economica.

Le tre buste a loro volta dovranno essere inserite in un unico plico.

Le varie procedure di gara sono dettagliatamente enunciate nel disciplinare.

Modalità' di Aggiudicazione

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei seguenti criteri:

PROGETTO RELATIVO ALLA PROPOSTA DEL SERVIZIO: PUNTI 70/100

Il punteggio complessivo permetterà di attribuire un massimo di 70 punti mediante la valutazione della "Proposta di servizio".

La qualità della "Proposta di servizio", verrà giudicata in base ai contenuti di un documento composto da un numero di pagine tale da consentire una lettura agevole da parte della commissione (massimo 10 pagine, oltre ad eventuali figure e certificati in formato MsWord o compatibile), che permetta di individuare immediatamente i punti salienti del servizio. I criteri di valutazione saranno i seguenti:

1. Progetto complessivo di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle azioni poste in essere dal concorrente al fine di garantire il benessere degli animali — (il progetto verrà valutato sulla base di quanto descritto nella proposta di servizio, che dovrà dettagliare l'organizzazione): **punti 20**;
2. Esperienza certificata del personale conduttore svolta presso canili municipali o pensioni per cani — l'offerente dovrà allegare alla proposta di servizio i certificati attestanti l'esperienza avuta: **punti 15**;
3. Numero degli animali dati in adozione rapportato al numero di animali presi in carico dalla struttura negli ultimi 5 anni di attività: **punti 30**. Tale criterio riveste particolare importanza per l'affidamento del servizio in oggetto in quanto il concorrente dovendo adoperarsi per rendere il più agevole possibile l'iter formale e sostanziale di adozione degli animali dovrà dimostrare la sua attività svolta ai fini di favorire le adozioni degli animali presi in carico.

4. Servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto senza ulteriore incremento dei costi: **punti 5**;

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa [criteri 1,2,3,4] verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

0,0	Assente - Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente - Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

Non saranno ritenute idonee - e pertanto i soggetti proponenti verranno esclusi dalla gara – le offerte che in relazione alla “Proposta di servizio” non abbiano raggiunto un punteggio, complessivamente inteso, di almeno 50 punti, ed in particolare non abbiano raggiunto un punteggio di almeno 24 punti relativamente al criterio n.3, ritenendo tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta, in ragione del tipo di servizio richiesto.

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 30/100

Il punteggio massimo pari a 30 punti viene attribuito all'importo offerta con prezzo più basso.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:

$$P = \text{punteggio massimo (30 punti)} \times \frac{Ra}{Rmax}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire all'impresa;

Ra = valore dell'offerta [espresso in ribasso percentuale] del concorrente a;

Rmax = valore dell'offerta [espresso in ribasso percentuale] più conveniente.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, il prezzo espresso dall'operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77 — comma 2 — del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.8

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

ART. 10

Requisiti delle strutture

La struttura di ospitalità degli animali dovrà avere tutti i requisiti richiesti dalla competente ASLCN1 la quale esprimerà un parere preventivo tecnico dopo apposito sopralluogo, prima della stipula del contratto relativo al servizio, come indicato dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale competente, con nota del 15.03.2006 avente prot. n. 6697. L'impresa appaltatrice dovrà avere la disponibilità di una struttura di canile rifugio, ubicato nell'ambito del territorio della provincia di Cuneo, regolarmente autorizzata a norma di legge con una capacità ricettiva di almeno 100 animali, conformemente alle prescrizioni normative vigenti. Per le strutture non ubicate nell'area di competenza territoriale dell'ASL CN1, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese a trasportare i cani e i gatti presso il canile sanitario del Servizio competente.

ART. 11

Modalità di ricovero

Gli animali dovranno essere custoditi in box idonei, come previsto dalle normative vigenti, tenendo conto della compatibilità sociale dei soggetti e delle relative pericolosità.

Le femmine non sterilizzate, durante il periodo estrale, non devono essere custodite insieme ai maschi non sterilizzati.

Gli animali, inclusi quelli custoditi singolarmente, devono usufruire delle aree di sgambamento che dovranno essere previste all'interno del canile.

Agli animali dovranno essere garantiti cibo e acqua a sufficienza; il cibo dovrà essere somministrato con almeno una razione giornaliera e per i cuccioli sino ai novanta giorni di età con almeno due razioni giornaliere.

I box e i recinti dovranno essere puliti e disinfestati ogni qualvolta sia necessario senza la presenza degli animali all'interno di essi.

Per quanto non previsto nel presente articolo l'appaltatore dovrà osservare le prescrizioni inerenti le modalità di ricovero degli animali stabilite dal Servizio Veterinario intervenuto per il sopralluogo previsto prima della stipula del contratto, ferma restando l'invariabilità dei corrispettivi risultante in sede di aggiudicazione.

ART. 12

Cure sanitarie, terapeutiche e di profilassi.

Il gestore del canile dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste e impartite dal competente Servizio Veterinario dell'ASL e del Comune. Inoltre il gestore dovrà provvedere alle cure veterinarie, nulla escluso, senza ulteriori spese a carico del Comune, ad eccezione degli interventi chirurgici, delle sterilizzazioni e castrazioni che saranno a carico del Comune e che dovrà effettuare, previo nulla osta scritto del responsabile del servizio di polizia municipale, in idonee strutture convenzionate con l'aggiudicatario del servizio.

A tutti i cani e gatti ospitati dovranno essere assicurate da parte dell'appaltatore, ed a proprie spese, visite mediche veterinarie ogni qual volta che il loro stato di salute lo renda necessario, nonché le visite urgenti in caso di malore.

I cani introdotti o prima di esserlo, in quanto soccorsi per traumi o malesseri, devono essere sottoposti tempestivamente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio del Comune, alla visita ed eventuali cure del Medico Veterinario presente presso il Canile Sanitario di Cuneo, sito in Cuneo – Via Torino n. 78, Località Madonna dell'Olmo, come da disposizioni della locale ASLCN1- Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario, che verificherà le condizioni dell'animale e provvederà a comunicare al Responsabile del Servizio del Comune le operazioni da svolgere nell'interesse dell'animale. Per quanto riguarda i gatti, dovranno essere adottate le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario dell'ASL.

I decessi degli animali devono essere immediatamente comunicati al Comune, allegando il referto medico.

ART. 13

Adozioni

Scopo prioritario del Comune di Borgo San Dalmazzo è quello di assicurare, i più elevati livelli di benessere degli animali ricorrendo al loro affidamento a nuovi proprietari privati.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo stipulerà accordi con le associazioni animaliste od organismi simili, dandone comunicazione all'Appaltatore, finalizzati a conseguire lo scopo predetto e pertanto l'Appaltatore sarà obbligato a collaborare lealmente ed efficacemente con il Comune, con le associazioni animaliste od organismi simili e con i privati, adoperandosi con il massimo impegno e con ogni possibile mezzo per rendere possibile, incentivare e facilitare le adozioni degli animali in custodia, con il fine principale di realizzare il loro inserimento nel contesto familiare e prevenirne la restituzione.

L'appaltatore sarà obbligato a rendere il più agevole possibile l'iter formale e sostanziale di adozione degli animali, curando l'avvio dei procedimenti necessari all'adozione degli animali e ponendo in essere, in stretta collaborazione con le associazioni animaliste od organismi simili, e con i privati, tutte le azioni e comportamenti indispensabili per la buona riuscita degli affidamenti.

Durante gli orari di apertura ed accesso del pubblico stabiliti al successivo articolo 14, l'Appaltatore dovrà garantire la permanente presenza di idoneo personale appositamente formato ed informato, che avrà il compito di:

- informare le persone singole, le associazioni animaliste e gli organismi simili sugli animali proposti in adozione, illustrandone la storia, il carattere ed ogni altro particolare utile a conseguire il risultato dell'affidamento;
- mostrare ai visitatori gli animali adottabili, conducendo, se richiesto, l'animale in area separata e più funzionale.

Al fine di facilitare gli affidamenti è fatto obbligo all'appaltatore, pena la risoluzione del contratto, di garantire l'accesso alla struttura e agli animali custoditi da parte delle Associazioni animaliste ed organismi simili. Ad esse sarà assicurata la possibilità di condurre, con mezzi propri e a proprie spese, gli animali alle manifestazioni o iniziative tese a proporli in affidamento.

Inoltre l'aggiudicatario dovrà collaborare a tutte le iniziative attivate dall'Amministrazione per rendere possibili ed agevolare nel miglior modo le adozioni degli animali.

E' obbligo dell'Appaltatore fornire al Comune, entro dieci giorni dalla presa in carico, un elenco degli animali posseduti, con relativo book fotografico di almeno due fotografie per animale e scheda recante il curriculum dell'animale stesso.

L'elenco, sempre aggiornato, dovrà essere trasmesso mensilmente al Comune il quale lo utilizzerà per le finalità collegate all'adozione degli animali stessi.

ART. 14

Gestione e documentazione

Il prestatore del servizio deve provvedere, per conto dell'Amministrazione, a redigere e tenere costantemente aggiornato e disponibile presso la struttura un registro progressivo delle operazioni di

entrata e di uscita degli animali, da cui risulti la data di entrata al canile o la data di decesso o di affido dei medesimi.

La compilazione e tenuta delle schede di affido potrà avvenire in via temporanea, trascorsi i 10 giorni di osservazione sanitaria, e in via definitiva, trascorsi i 60 giorni dall'affido previsti dalla legge 281/1991. Di tali schede dovrà esserne consegnata una copia all'affidatario, una sarà trasmessa al Servizio Veterinario dell'ASL, una all'Amministrazione Comunale, e una trattenuta a cura della ditta appaltatrice.

Dovrà inoltre essere registrato il numero indicativo del cane riferito al tatuaggio o al microchip. Dovrà, inoltre, essere effettuata la compilazione di apposite schede indicanti i nominativi delle persone non ritenute idonee all'adozione degli animali presenti nella struttura, ritenute tali da parte dell'appaltante. Tali schede dovranno essere trasmesse prontamente all'Amministrazione Comunale.

L'eventuale gestione elettronica delle operazioni eseguite delle entrate o affidamenti degli animali dovrà essere inviata a fine anno all'Amministrazione Comunale in forma leggibile dalla stessa.

Tutta la documentazione inerente agli animali e la loro gestione si intende di proprietà dell'Amministrazione che può esigerne la consegna. Il prestatore del servizio è tenuto a verificare periodicamente la presenza e la funzionalità dei tatuaggi e dei microchip.

ART. 15

Reperibilità e orari di accesso al pubblico

L'aggiudicatario deve garantire la reperibilità continuativa nell'arco dell'intera giornata, sia per i giorni feriali che festivi, dotandosi e mettendo a disposizione del Comune un numero di telefono e una casella di posta elettronica certificata.

L'intervento sul posto dovrà essere garantito nell'arco di mezz'ora dalla chiamata e dovrà essere messo a disposizione un lettore di microchip.

L'assunzione di nuovi animali, e la riconsegna, devono essere garantiti nell'arco dell'intera giornata.

L'orario di apertura della struttura al pubblico e alle Associazioni animaliste deve essere sempre garantito nelle seguenti fasce orarie:

- dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- la domenica ed i giorni festivi previo appuntamento;

L'Appaltatore dovrà garantire la sicurezza delle persone in visita alla struttura.

ART. 16

Controllo del servizio e penalità

La vigilanza ed il controllo sulle prestazioni competerà al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni che il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno emanare, anche a seguito dei controlli effettuati, nei riguardi delle prestazioni oggetto dell'appalto. In via ordinaria tutti gli ordini e le disposizioni provenienti dal Comune verranno trasmessi all'aggiudicatario in forma scritta o a mezzo PEC. Tuttavia, in caso di urgenza, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto potranno dare disposizioni anche verbali per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro 1 (un) giorno lavorativo successivo alla comunicazione verbale.

I soggetti indicati ai commi precedenti, anche in ossequio delle vigenti norme statali e disposizioni comunali in materia di prevenzione della corruzione, disporranno, anche senza obbligo di preavviso e a loro discrezione e giudizio, l'esecuzione di visite ispettive presso la struttura, con verifica di locali, attrezzature, prodotti e personale, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato, nei restanti documenti di gara e nel contratto nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, applicabili al servizio in oggetto.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire al Responsabile del procedimento ed al Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché al personale dagli stessi delegato per eseguire i controlli, tutta la collaborazione necessaria al fine dell'effettuazione degli stessi.

I soggetti di cui sopra potranno anche disporre controlli in caso di segnalazioni da parte di privati e/o utenti.

In caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Comune di Borgo San Dalmazzo contesterà formalmente tali inadempienze con l'invito all'aggiudicatario a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, o in caso di ulteriore inadempimento, ovvero in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il Comune potrà comminare specifiche penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ed adottare provvedimenti accessori, come di seguito:

VIOLAZIONE	PENALE PECUNIARIA	PROVVEDIMENTO ACCESSORIO
gravi negligenze e/o inadempiente nella gestione del servizio di canile comportanti pregiudizio all'incolumità degli utenti, degli animali e all'immagine del Comune	€ 1.000,00 per ogni infrazione	dopo 2 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto.
interruzione del servizio non preventivamente concordata con l'Amministrazione e autorizzata	€ 200,00 al giorno	dopo 3 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto.
ritardi o mancanze nel servizio di accalappiamento cani	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto.
mancata o insufficiente pulizia delle aree e/o delle gabbie di detenzione degli animali	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto.
mancata registrazione degli animali in ingresso e in uscita	€ 100,00 per ogni infrazione	dopo 5 reiterazioni facoltà del Comune di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica l'applicazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali, qualora le fattispecie di infrazioni commesse costituiscano anche violazione delle suddette norme.

L'applicazione delle penali predette, non preclude inoltre eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione Comunale, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competono i seguenti controlli:

- la vigilanza ed il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani e/o animali feriti, sulla gestione del canile sanitario/rifugio e sulle attività del personale anche volontario che opera nel canile, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla salute ed al benessere degli animali;
- gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria ed antiparassitari, il controllo durante il periodo di osservazione ai fini della profilassi della rabbia; può disporre altresì per

interventi profilattici contro altre malattie trasmissibili all'uomo ed agli altri animali con registrazione e firma della scheda sanitaria;

- le operazioni di segnalamento ed identificazione degli animali tramite microchip con redazione dei certificati di identificazione;
- la redazione, da parte del Veterinario dell'A.S.L. responsabile della gestione sanitaria del canile, del certificato di scorta per inoltro di spoglie di piccoli animali destinate alla distruzione;
- la vigilanza sugli affidi e sulla corretta registrazione e compilazione dei registri di carico-scarico;
- l'elevazione di sanzioni amministrative ai proprietari di cani non correttamente identificati, qualora non provveda

ART. 17

Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto d'appalto decadenza del contratto

Il Comune previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno dell'appaltatore, oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente articolo, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'appaltatore:

- perda uno o più dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa vigente e dal presente capitolato;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme in materia di benessere degli animali da affezione;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale e sanitario;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione;

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altro soggetto addebitando all'appaltatore le maggiori ed eventuali spese sostenute.

In caso di risoluzione del contratto, salvo che lo stesso sia dovuto a comportamenti che pregiudichino il benessere degli animali in custodia, l'aggiudicatario dovrà trattenere tutti gli animali recuperati per conto dell'appaltatore senza ulteriori oneri o costi a carico del Comune.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, qualora l'aggiudicatario, opportunamente avvisato, non adempia, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sui ratei mensili di contratto ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 18

Personale

L'aggiudicatario garantisce la gestione del servizio oggetto del presente capitolato mediante l'opera di personale qualificato, abilitato e formato.

Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali. Soggetti sanzionati o condannati anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p. per reati contro gli animali o che abbiano più procedimenti penali in tale ambito non sono soggetti atti a garantire il benessere degli animali.

L'aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di malattie, infortuni o altri impedimenti occorsi al personale impiegato, garantendone costantemente la

sostituzione.

Il personale deve essere regolarmente assunto, con inquadramento e livello retributivo equiparati a quanto previsto dal vigente contratto di lavoro del settore e rispetto al quale la Cooperativa o il Consorzio, si impegna ad applicare integralmente tutte le disposizioni.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali. Nell'esecuzione del servizio dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza dei singoli operatori delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e antinfortunistica.

L'aggiudicatario solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni. Riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicatario stesso ed il proprio personale, o terzi.

L'aggiudicatario garantisce la gestione del servizio oggetto del presente capitolato mediante l'opera di personale qualificato.

Il personale dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti; appositamente individuato, selezionato e addestrato sulla base delle mansioni che saranno assegnate e svolte; appositamente informato e formato sui rischi connessi con l'attività in ottemperanza alla normativa sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; sottoposto a sorveglianza sanitaria per i rischi specifici.

L'appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà fornire l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto, con specificazione per ognuno della mansione svolta.

Qualora taluno degli operatori debba essere sostituito definitivamente o temporaneamente l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione al competente Ufficio comunale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire.

L'aggiudicatario dovrà garantire per il proprio personale la relativa copertura assicurativa, relativa a incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall'attività da espletare; resta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per qualsiasi danno provocato durante l'espletamento del servizio; in detta eventualità l'aggiudicatario dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto.

L'aggiudicatario è tenuto per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo i C.C.N.N.L.L. previsti dalla vigente legislazione in relazione alla categoria ed all'attività svolta, osservando tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali vigenti, facendosi carico dei relativi oneri senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale; l'aggiudicatario a richiesta dell'Amministrazione comunale sarà tenuto ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di quanto predetto (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale, modelli INPS, buste paga, ecc.).

L'aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale dei soggetti addetti ai servizi oggetto della presente richiesta di offerta, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato, per tutto quanto inerente al rapporto di lavoro ed a quant'altro possa esservi connesso.

ART. 19

Responsabilità dell'aggiudicatario - assicurazione

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma e si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, a tale riguardo si impegna a stipulare idonea polizza

assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile nei confronti di terzi, di cui si dovrà consegnare copia all'Ufficio Contratti.

ART. 20

Ossevanza del capitolato, norme, regolamenti e ordinanze

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalto di servizi.

L'appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente capitolato.

I servizi oggetto dell'appalto, contemplati nel presente capitolato, sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse.

L'appaltatore avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti e collaboratori:

- tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto;
- le norme regolamentari e le ordinanze municipali;
- le norme riguardanti l'igiene e la salute pubblica;
- le norme riguardanti la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

In particolare si richiama l'osservanza della normativa vigente in materia d'igiene, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall'Ispettorato del Lavoro, dalla A.S.L. o da qualsiasi altro Ente o Autorità competente per territorio.

L'impresa appaltatrice è, inoltre, tenuta ad istruire opportunamente il personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro.

ART. 21

Subappalti e cessioni contrattuali

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emananti durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica dei lavoratori impiegati.

E' proibito all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il contratto d'appalto. In difetto il Comune darà corso alla risoluzione del medesimo e all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto, pena l'immediata decadenza di quest'ultimo e l'incameramento della cauzione.

ART. 22

Controversie e foro competente

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte all'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio stesso.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e l'appaltatore relativamente alle clausole qui riportate ed a quanto previsto dal contratto d'appalto, la controversia sarà demandata al Tribunale di Cuneo.

ART. 23

Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto oggetto del presente capitolato e della esecuzione del servizio, circa le modalità e le

finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Le parti concordano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati per le fatturazioni, le rendicontazioni e il monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e del capitolato.

Con la sottoscrizione del contratto o della scrittura privata le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla sopra citata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile del Servizio e del titolare del servizio.

ART. 24

Corrispettivi delle prestazioni

L'Amministrazione pagherà i corrispettivi contrattuali nei termini di legge. Le fatture dovranno essere presentate mensilmente al Comune con l'inserimento del relativo codice CIG di cui al presente capitolato, con l'elenco dei cani e gatti ricoverati nel mese, indicando la spesa pro-capite. Gli importi forfettari di cui ai punti b) e c) dell'art. 4 dovranno essere fatturati con le fatture relative al mese di novembre dell'anno di riferimento. L'importo di cui al punto d) potrà essere fatturato con la fattura del settimo mese successivo al definitivo affidamento dell'animale.

ART. 25

Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto in oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

A tal fine l'aggiudicatario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo, purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità.

ART. 26

Spese a carico dei proprietari dei cani

La quota di rimborso spese per il recupero dei cani a carico dei proprietari che li hanno smarriti, è fissata nell'importo forfettario di € 70.00 + IVA. Tale importo dovrà essere corrisposto direttamente dal proprietario alla struttura senza spese a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore dovrà esporre in modo ben visibile il cartello riportante gli importi e le condizioni fissate nel presente articolo.

ART. 27

Spese di contratto e accessorie - Cauzione

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva pari al 10%, nella misura e nelle forme stabilite dall'art. 113 del Codice, da presentare prima della stipula del contratto.

La garanzia può essere costituita con cauzione o garanzia fideiussoria purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della

garanzia definitiva. L'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione dalla gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso. Il deposito cauzionale, resterà vincolato per il gestore del servizio fino a servizio ultimato e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

ART. 28

Revisione prezzi

Per i primi 24 (ventiquattro) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati.

A decorrere dal terzo anno contrattuale l'aggiudicatario avrà facoltà di richiedere per scritto, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 riferito al dodicesimo mese antecedente la data di protocollazione della richiesta stessa.

ART. 29

Rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e nella lettera invito, le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite in conformità alle leggi ed alle normative vigenti, tra le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e D.P.R. 05/10/2007 n. 210, per quanto applicabile;
- Legge quadro 14/8/91 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Legge Regionale n. 34 del 26/7/93 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e il D.P.G.R. 4359/1993 "Regolamento di attuazione della L. n. 34/1993";
- Legge Regionale n. 18/2004 sull'anagrafe canina;
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", che ha modificato il Codice della Strada, disponendo l'obbligo di soccorso nei confronti degli animali incidentati;
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro";
- Leggi, norme e regolamenti regionali in materia.

ART. 30

Clausola ex art. 2 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto L.vo 30.3.2001, n° 165).

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.

A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito Internet del Comune di Borgo San Dalmazzo sul percorso: <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/codice%20disciplinare/codice%20di%20comportamento.pdf> (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) <http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/uffici/segreteria/amministrazione%20trasparente/personale.html>

Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 31

Referenti

Quali referenti ordinare per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano:

Per L'Amministrazione: Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Andrea ARENA.

Per l'Appaltatore: il referente dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

ART. 32

Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

In pendenza di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà dare avvio comunque alla prestazione Contrattuale con decorrenza dal 01 dicembre 2018.